

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE LUCA** e **DEL NERO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1970

Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 610, in materia di provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra

ONOREVOLI SENATORI. — La legge fondamentale sui danni di guerra 27 dicembre 1953, n. 968, dopo aver definito la natura delle concessioni statali per danni di guerra nelle due forme dell'indennizzo e del contributo, ha fissato, come base di commisurazione del contributo, due norme: la prima stabilisce che deve innanzitutto determinarsi la spesa occorrente per il ripristino, la riparazione o la ricostruzione con riferimento ai prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra; la seconda dispone che tale spesa va poi adeguata al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione e che il contributo viene commisurato al risultato così ottenuto.

Allo scopo di effettuare tale adeguamento, si determina il rapporto tra i prezzi relativi al momento del ripristino e quelli ante-guerra e tale rapporto viene assunto come coefficiente di rivalutazione.

Per la ricostruzione dei fabbricati di abitazione, a norma dell'articolo 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, tale coefficiente è stabilito annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Questo coefficiente era inferiore a 100 nel 1966 e ora è pari a 120.

Col presente disegno di legge, in conseguenza di quanto esposto, si vuole adeguare il limite fissato dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 610, alla presente situazione del livello dei prezzi, portando innanzitutto il limite stesso da quattro milioni per unità immobiliare a cinque milioni, essendo equo rapportarlo alla base di commisurazione del contributo affinché vi sia una parità sostanziale di condizioni obiettive.

Ciò deve valere in generale e, pertanto, se il coefficiente di rivalutazione sposta la base di commisurazione del contributo, deve parallelamente e proporzionalmente spostarsi il limite entro il quale è possibile concedere il contributo diretto in capitale.

Questa è la sostanza del presente disegno di legge.

Si ritiene pure prevedere la concessione di una proroga per l'attuazione dei piani di ricostruzione stante le grandi difficoltà che incontrano i comuni per le varie procedure da seguire.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

L'importo di lire 4.000.000 per unità immobiliare di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 610, è elevato a lire 5.000.000.

Art. 2.

Tale limite si applica alle pratiche relative ai lavori di ricostruzione iniziati dopo la data del 1° luglio 1970.

Art. 3.

In concomitanza della fissazione annua del coefficiente di rivalutazione di cui all'articolo 13 della legge 13 luglio 1966, numero 610, mediante lo stesso decreto del Ministro dei lavori pubblici il limite di lire 4.000.000 di cui all'articolo 1 della stessa legge è variato in misura proporzionale alla variazione del coefficiente medesimo.

Il nuovo limite così determinato si applica ai lavori di ricostruzione iniziati dopo la data d'emanazione del decreto stesso.

Art. 4.

È prorogata al 31 dicembre 1975 l'efficacia dei piani di ricostruzione che scadono prima di tale epoca.

Art. 5.

Con l'entrata in vigore della presente legge s'intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.